**Antiriciclaggio: in aumento le segnalazioni e il rischio di sanzioni ex art. 231.**

Nel 2019 sono state segnalate all’Uif, Unità d’informazione finanziaria,oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio. Nel primo quadrimestre del 2020 , 35.927, con un incremento del 6,3% delle segnalazioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Le predette operazioni sono ascrivibili in massima parte ad organizzazioni criminali, che cercano di reinvestire in aziende i proventi economici frutto di operazioni illegali.

Le ricadute per le imprese si rinvengono sia nell’aumento del rischio di procedimenti penali per gli imprenditori , sia nell’eventualità che anche la società sia attinta da pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.

Al riguardo, giova in via preliminare attendere ad una disamina del delitto di riciclaggio. Detta fattispecie incriminatrice è disciplinata dall’art. 648 bis del codice penale che, punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

L’art. 648 ter.1 c.p. sanziona, invece, l’autoriciclaggio, sancendo la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 nei confronti di chi , avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo , impiega, sostituisce , trasferisce in attività economiche, finanziarie , imprenditoriali o speculative , il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto. Si applica, ai sensi del comma 2 della previsione in commento, la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro , i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Passando ad enucleare le conseguenze che dalla realizzazione delle predette fattispecie possono derivare a carico degli enti, l’art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità degli enti, stabilisce che , a fronte dei reati di cui agli art. 648, 648 bis , 648 ter e 648 ter.1 cp, si applichino all’ente :

* la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;
* la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
* le sanzioni interdittive per una durata superiore a due anni.